

DELIBERA N. 193/23/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TIM S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 98 – SEPTIES DECIES DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259, COME RIFUSO DAL
DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 207, IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ART. 8, DELL'ALLEGATO A, ALLA DELIBERA
N. 519/15/CONS**

(CONTESTAZIONE N. 6/23/DTC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 luglio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, di seguito anche solo *“Codice”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante *“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”*, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, di seguito *“decreto Bersani”*;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle*

comunicazioni»”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS e di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell’Allegato B recante “*Rateizzazione Istruzioni per gli operatori*”, il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

VISTA la delibera n. 519/15/CONS, del 25 settembre 2015, recante “*Approvazione del Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 6/23/DTC, del 15 aprile 2023, notificato in data 17 aprile 2023 alla società TIM S.p.A.;

VISTA la nota del 16 maggio 2023 con cui la società TIM S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva e ha chiesto di essere sentita in audizione;

SENTITA la società TIM S.p.A. nel corso dell’audizione tenutasi in data 26 maggio 2023;

VISTO l’art. 1, commi 292 e 293, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Legge di bilancio 2020”);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con nota pervenuta il 24 ottobre 2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso (nel seguito anche la “Procura”) ha segnalato la mancata disattivazione, da parte della società TIM S.p.A. (di seguito la “Società” o “TIM”), dell’utenza di telefonia fissa n. (*omissis*), nonostante le richieste di cessazione del servizio inviate all’operatore a far data dal mese di aprile 2020, nonché la perdurante ricezione di fatture e solleciti di pagamento successivi al periodo massimo consentito per la gestione della richiesta disattivazione.

Al fine di verificare quanto segnalato dalla predetta Procura, con nota del 15 dicembre 2022, prot. n. 0355545, è stata inviata una richiesta di documenti e informazioni, da evadere entro il 22 dicembre 2022, alla quale la Società non ha fornito

alcun riscontro e, quindi, con successiva nota del 5 gennaio 2023, prot. n. 0002339, è stato inoltrato un sollecito al quale la Società ha fornito riscontro, con nota acquisita in data 13 gennaio 2023 con prot. n. 0005220, dichiarando unicamente che:

- in data 5 gennaio 2023 è stato nuovamente emesso ordine di cessazione della linea telefonica n. (*omissis*) che, per motivi non dipendenti da TIM, era rimasto bloccato dal giugno 2020;
- nei sistemi risulta che il 23 giugno 2020 è stato emesso un ordine di migrazione verso Fastweb (operatore *recipient*) che è andato in scarto. Da quella data non risultano successivi ordini di migrazione emessi e non risultano richieste da parte dell'operatore *recipient* per la risoluzione dello scarto;
- la cessazione della linea è avvenuta in data 9 gennaio 2023 e la morosità che risulta sui sistemi, pari a circa (*omissis*) euro, verrà annullata a titolo di correttezza commerciale.

Con nota del 13 gennaio 2023, prot. n. 0009614, l'Ufficio della Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità ha chiesto alla Procura segnalante di confermare quanto dichiarato dall'operatore rispetto all'avvenuta cessazione dell'utenza interessata e allo storno delle fatture contestate, ricevendo un primo riscontro positivo per le vie brevi in data 12 aprile 2023.

Con successive note, acquisite in data 13 aprile 2023 con prot. nn. 101026, 101075 e 101452, la stessa Procura ha confermato l'avvenuta cessazione dell'utenza (*omissis*) e la ricezione di note di credito, riferite al contratto "LINEA ISDN Primario Consip Fonia 4-Area Primaria" attivo già dal 2018, così come risultante da fatture riportate nella segnalazione trasmessa all'Autorità, precisando, tuttavia, di non aver ricevuto alcun rimborso per le fatture già pagate e riferite anch'esse a periodi successivi alla data di efficacia del recesso, emesse, rispettivamente, nei mesi di agosto, ottobre e dicembre 2020, febbraio e aprile 2021 per un totale di euro (*omissis*).

Tanto premesso, con atto di contestazione n. 6/23/DTC, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di TIM per la violazione dell'art. 98- *septies decies*, comma 4, del *Codice*, in combinato disposto con l'art. 8, comma 2, del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS, per non aver gestito, nei termini previsti e senza fornire alcuna adeguata motivazione, la richiesta di cessazione dell'utenza in uso presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, provvedendo a disattivare l'utenza medesima soltanto a seguito della richiesta dell'Autorità, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 30, comma 19, del medesimo *Codice*.

2. Deduzioni della società

TIM, nella propria memoria difensiva, ha rassegnato le seguenti giustificazioni.

In via preliminare, la Società ha evidenziato che il procedimento è stato avviato sulla base di una segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, stante l'assenso della Procura Generale della Repubblica presso la Corte

d'appello di Venezia, in qualità di delegata per la gestione dei contratti attuativi della Convenzione Consip riguardanti l'affidamento a TIM dei servizi di telefonia fissa e connettività IP degli uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di Appello di Venezia.

Fermo restando il potere dell'Autorità di procedere sulla base di una singola segnalazione, nonché d'ufficio (art. 3, comma 1, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 581/15/CONS), a parere di TIM gli obiettivi al cui perseguimento tale istituzione è stata demandata dal legislatore si riferiscono alla tutela dei consumatori intesi come utenti finali, che agiscono per finalità non imprenditoriali e stipulano contratti per adesione.

Sulla scorta di ciò, è indiscusso che il principale obiettivo della Direzione Tutela dei Consumatori sia la vigilanza sul rispetto delle regole a protezione delle utenze considerate più deboli nei rapporti contrattuali con gli operatori presenti sul mercato.

La presenza di un'unica segnalazione, effettuata non da un utente finale, ma da una Procura della Repubblica, quindi, da un cliente estremamente qualificato (di certo non "debole" nella gestione dei rapporti contrattuali con gli operatori) e che l'utenza in parola afferisca a un Contratto Consip, nella cui cornice sono presenti tutte le tutele per l'Ente aderente a tale convenzione, fa sì che, sempre secondo TIM, non vi siano i presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio.

Nel merito delle responsabilità di carattere regolamentare in tema di cessazione, la Società ha rimarcato che la numerazione in questione è rimasta correttamente attiva sulla rete TIM e che la Società non era tenuta a cessare la linea.

Più precisamente, in data 10 gennaio 2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso (di seguito anche la "Procura") ha richiesto alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia la cessazione della linea telefonica (*omissis*), in quanto non più necessaria.

In data 14 aprile 2020 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, facendo seguito alla precedente nota del 10 gennaio, ha chiesto a TIM la disattivazione della linea telefonica (*omissis*).

In data 8 giugno 2020, è stato emesso sul sistema commerciale CRM *Business* l'ordine di cessazione linea, che è risultato correttamente annullato, a causa del successivo avvio di una procedura di passaggio ad altro operatore.

Dalle analisi effettuate sui sistemi *wholesale*, infatti, per il numero (*omissis*), il 23 giugno 2020 Fastweb ha inviato a TIM un ordine di attivazione del servizio *wholesale* ULL Fonia ISDN+NP con codice (*omissis*).

In data 3 luglio 2020, TIM ha provveduto a dar corso alla richiesta di Fastweb di annullamento dell'ordine pervenuta in data 2 luglio 2020.

In estrema sintesi, peraltro in piena emergenza pandemica, per la stessa numerazione, dapprima è stata richiesta dal cliente la cessazione e a seguire è stata presentata una richiesta di migrazione da parte di Fastweb.

Fastweb, inoltre, a complicare ulteriormente la vicenda, ha prima richiesto il passaggio della numerazione da TIM e poi ne ha chiesto l'annullamento. TIM, di conseguenza, ha provveduto correttamente a eseguire la richiesta di Fastweb, inviandole tutte le informazioni (c.d. notifiche informatiche) relative all'ordine annullato.

In conclusione, essendo state annullate le due richieste (cessazione e passaggio ad altro operatore), tra di loro incompatibili, il cliente è rimasto correttamente attivo sulla rete TIM.

Al fine di ulteriormente dettagliare la ricostruzione fattuale della vicenda, TIM ha precisato quanto segue.

A maggio 2022 è pervenuta una lettera di sollecito da parte della Procura riguardante la cessazione della linea (*omissis*) e il 10 maggio 2022, a fronte dell'incertezza sulla reale volontà della Procura, TIM ha inviato una PEC con cui ha informato il Cliente che non è stato possibile procedere alla cessazione della linea in quanto sulla stessa risultava una richiesta di passaggio ad altro operatore. A tale comunicazione la Procura non ha fornito alcun riscontro.

In data 15 dicembre 2022 è pervenuta la richiesta di dati e informazioni, da parte dell'Autorità, relativi alla cessazione della linea (*omissis*), a cui è stata anche allegata la segnalazione della Procura.

Causa periodo di fruizione ferie di fine anno 2022, la suddetta segnalazione è stata messa in lavorazione solo a inizio gennaio 2023 e, infatti, in data 5 gennaio 2023 è stato emesso ordine di cessazione dell'utenza in parola.

TIM nonostante sia convinta della bontà del proprio operato in termini di rispetto della normativa di riferimento, per spirito di responsabilità verso una Istituzione Pubblica, ha comunque provveduto alla cessazione della linea a far data dal 9 gennaio 2023 e, come già rappresentato nelle precedenti comunicazioni, ha rimosso tutti gli effetti economici della vicenda, stornando cifre che erano in realtà dovute.

In particolare, sono state annullate tutte le morosità e si sta procedendo al rimborso (emissione di note di credito) delle fatture già pagate e riferite ai periodi successivi alla data di efficacia del (presunto) recesso, emesse rispettivamente nei mesi di agosto, ottobre, dicembre 2020, febbraio e aprile 2021 per un totale di euro (*omissis*).

Tanto premesso, la Società ha ribadito la legittimità del proprio operato e, conseguentemente, l'assenza dei presupposti per un'eventuale sanzione amministrativa, chiedendo l'archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

In relazione alle argomentazioni difensive sostenute dalla Società, si osserva che le stesse non risultano accoglibili per le seguenti motivazioni.

In via preliminare, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come rifiuto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito il "Codice"),

“[f]ormano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico..omissis...lett. b) gruppi chiusi di utenti” e che il successivo art. 2, comma 1, prevede che “[a]i fini del presente decreto si intende per:omissis...lett. cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti; lett. dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all’uopo autorizzate”.

Non vi è, pertanto, alcun dubbio, contrariamente a quanto sostenuto da TIM, che la Procura segnalante rientri, quale persona giuridica, pienamente nel novero degli utenti finali destinatari del complessivo sistema di garanzie e tutela approntate dal *Codice* e definite in dettaglio dall’Autorità mediante l’esercizio delle proprie funzioni di regolamentazione.

A tal proposito, si osserva che tra i principali obiettivi generali della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (art. 4 del Codice) si rinviene quello di:

- promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un’efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;
- garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica; garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale, sia essa per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
- garantire, attraverso la necessaria normativa di settore adottata dall’Autorità, un elevato e uniforme livello di protezione degli utenti finali, volto ad agevolare scelte contrattuali consapevoli sia nell’attivazione che nella cessazione dei servizi ritenuti adeguati alle specifiche esigenze di consumo degli utenti medesimi.

In tale prospettiva, la qualificazione soggettiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, lungi dal costituire una scriminante rispetto all’attività di vigilanza di competenza dell’Autorità, rileva semmai per comprendere la maggiore gravità della condotta illegittima tenuta da TIM che, con la prolungata mancata disattivazione dell’utenza in uso a detta Amministrazione, ha provocato disservizi e addebiti ingiustificati a un soggetto che svolge preminenti funzioni pubbliche di particolare rilevanza sociale.

In ordine agli addebiti contestati, si rammenta che l’art. 98 – *septies decies*, comma 4, stabilisce che “[s]e il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione

interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, l'utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso....[omissis]”.

A tal proposito, l'Autorità, già nel *Regolamento* allegato alla delibera n. 519/15/CONS, ha previsto, all'art. 8, comma 2, che “[i]n caso di disdetta o di esercizio del diritto di recesso da parte **dell'utente**, l'operatore non può addebitare all'utente alcun corrispettivo per le prestazioni erogate a decorrere dal termine del contratto ovvero dalla data di efficacia del recesso”.

Nella fattispecie in esame basti considerare che, come ammesso dalla stessa Società, la prima richiesta di cessazione dell'utenza telefonica in uso presso la Procura risale al 10 gennaio 2020, richiesta sollecitata il successivo 14 aprile 2020.

Orbene, TIM, sulla base della ricostruzione dei fatti descritta nella memoria difensiva agli atti, ha inserito nei propri sistemi il relativo ordine di cessazione della linea soltanto in data 8 giugno 2020 (sic!) per poi annullarlo in ragione di una asserita, e non meglio precisata, richiesta di portabilità effettuata da Fastweb e poi da quest'ultima annullata pochi giorni dopo.

Di tale richiesta di portabilità la Procura segnalante non ha fatto alcuna menzione nel corso delle richieste di chiarimenti.

Al riguardo, TIM ha riferito che a maggio 2022 è pervenuta una lettera di sollecito da parte della Procura riguardante la cessazione della linea (*omissis*) e, il 10 maggio 2022, a fronte dell'incertezza sulla reale volontà della Procura, TIM ha inviato una PEC informandola che non è stato possibile procedere alla cessazione della linea in quanto sulla stessa risultava una richiesta di passaggio ad altro operatore. A tale comunicazione la Procura non ha fornito alcun riscontro.

A fronte della mancata risposta e del sollecito alla cessazione della linea TIM è rimasta inerte, contrariamente ai canoni di diligenza professionale che avrebbero imposto di effettuare ulteriori tentativi di contatto del Cliente e, in assenza di diversa volontà, di procedere con la cessazione ulteriormente sollecitata.

In conclusione, la Società, nonostante gli ulteriori solleciti nel frattempo trasmessi dalla Procura anche nel corso dell'anno 2022, e quindi a distanza di ben due anni dalla prima richiesta, ha lasciato attiva l'utenza in questione, provvedendo a cessarla unicamente a seguito dell'intervento dell'Autorità.

Ai soli fini della quantificazione della sanzione, si prende atto che TIM, nell'intento di cessare gli effetti della condotta censurata, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio ha provveduto a regolarizzare la posizione amministrativa-contabile della segnalante, annullando ogni morosità, pari a euro (*omissis*), e pratica di recupero crediti e provvedendo a emettere note di credito riferite a tutte le fatture intervenute nei periodi successivi alla data di efficacia del recesso, emesse rispettivamente nei mesi di agosto, ottobre, dicembre 2020, febbraio ed aprile 2021, per un totale di € (*omissis*).

Tanto premesso, non può che confermarsi la violazione dell'art. 98 – *septies decies*, comma 4, del *Codice*, in combinato disposto con l'art. 8, comma 2, del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS, non avendo la Società addotto alcuna giustificazione idonea a escludere la sua responsabilità.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 ai sensi dell'art. 30, comma 19, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come rifiuto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 24, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come rifiuto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del doppio del minimo edittale, pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La condotta tenuta dalla Società, consistente nella mancata disattivazione, nei termini e senza alcuna giustificazione, di un'utenza telefonica di rete fissa in uso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, ha ostacolato il legittimo esercizio del diritto di recesso da parte degli utenti.

Occorre, inoltre, considerare che la prosecuzione della fatturazione ben oltre i termini previsti per la tempestiva gestione della richiesta di cessazione trasmessa dell'Amministrazione giudiziaria segnalante, ha comportato pagamenti non dovuti da parte dell'erario cui è corrisposto un indebito vantaggio economico per la Società.

In considerazione del periodo di sussistenza della condotta, perpetrata per circa tre anni a decorrere dalla prima richiesta di cessazione del 10 gennaio 2020, la violazione può ritenersi di durata molto prolungata e di media entità;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società ha eliminato le conseguenze della violazione, provvedendo a cessare l'utenza in parola, annullare ogni morosità e pratica di recupero crediti e a regolarizzare la posizione amministrativa-contabile dell'utente mediante l'emissione delle relative note di credito riferite alle fatture emesse successivamente alla data di efficacia del recesso;

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi previsti dall'art. 98 – *septies decies*, comma 4, del *Codice*, in combinato disposto con l'art. 8, comma 2, del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS;

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2022, pari a 15,78 mld di euro, si ritiene congrua e proporzionata l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

RILEVATO, inoltre, che l'art. 1, comma 292, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Legge di bilancio 2020”) dispone che “[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro” e il successivo comma 293 precisa che “[i]l gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 292 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente”.

RITENUTO, alla luce della accertata indebita fatturazione a carico dell'utente di somme per un totale pari a (*omissis*) euro, che sussistono gli estremi e le condizioni per l'applicazione della penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto, in applicazione delle summenzionate disposizioni di legge;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società TIM S.p.A. – codice fiscale 00488410010 -, con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI), non ha gestito, nei termini previsti e senza fornire alcuna adeguata motivazione, la richiesta di cessazione della linea da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, in violazione dell'art. 98 – *septies decies*, comma 4, del *Codice*, in combinato disposto con l'art. 8, comma 2, del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 30, comma 19, del *Codice*.

ORDINA

alla predetta società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ai sensi dell'art. 30, comma 19, del *Codice* e di corrispondere in favore della Procura segnalante, entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'indennizzo di euro 473,00 ai sensi dell'art. 1, commi 292 e 293, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

INGIUNGE

alla società TIM S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 30, comma 19, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come rifiuto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, con delibera n. 193/23/CONS*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 193/23/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba